



COMUNE DI ARZERGRANDE PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 11/09/1998 con atto n. 46;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 15/10/1998 al 30/09/1998
- 3) Il Co.re.co. sez. di Padova con ordinanza prot. 1555 reg. 1 del 25/09/1998 ha chiesto chiarimenti in con riferimento all'art. 4 secondo comma,
- 4) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/1998 è stata data risposta all'ordinanza interlocutoria emessa dal Coreco ;
- 5) E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03/12/1998 al 18/12/1998
- 6) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale dal per 15 gg. consecutivi dal 29/01/1999 al 13/02/1999
- 7) E' entrato in vigore dopo la ripubblicazione

Il Segretario Comunale

data 25/02/1999

__F.to Baldo Fabrizio__

COMUNE DI ARZERGRANDE PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO

INDICE

ART.	PAG.
1- FINALITA'	2
2 - FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO	2
3 - REQUISITI PER LA NOMINA	3
4 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA	3
5 - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	3
6 - REVOCA D'UFFICIO	4
7-AMBITO D'INTERVENTO	4
8- MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 4	
9- PREROGATIVE E POTERI ISTRUTTORI	5
10- RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE	5
11 - SEDE E PERSONALE DEL DIFENSORE CIVICO	6
12- TRATTAMENTO ECONOMICO	7
13 - ENTRATA IN VIGORE	7

Art. 1 **Finalità**

I Le norme del presente regolamento disciplinano l'elezione, l'esercizio delle funzioni e le prerogative del Difensore Civico, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 della 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali" e dall'art. 57 dello Statuto Comunale.

Art. 2 **Funzioni del Difensore civico**

1. Il Difensore Civico svolge una funzione di promozione. nell'imparzialità. del buon andamento dell'amministrazione del Comune di Arzergrande.
2. Il Difensore Civico esercita attività di tutela non giurisdizionale dei diritti dell'uomo previsti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, dei diritti soggettivi e degli interessi, anche diffusi, sia pubblici che privati, al fine di ricostruire un rapporto di fiducia e di legittimazione tra i cittadini e l'amministrazione
3. Il Difensore Civico esercita anche funzioni di pubblica tutela caratterizzata dallo svantaggio sociale. In tale ruolo elabora e predispone, anche in collaborazione di gruppi ed associazioni del volontariato, progetti e proposte per le esigenze delle persone, delle famiglie e dei nuclei sociali.
4. Le funzioni del Difensore Civico sono svolte in piena libertà ed indipendenza, e non sono sottoposte ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. L'indipendenza del Difensore Civico è assicurata anche nei confronti degli organi elettivi e gestionali del Comune.
5. Nell' esercizio delle proprie attività segnala agli organi competenti, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, le omissioni, le negligenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini singoli od associati, titolari delle situazioni giuridiche di cui al comma 2.
6. Il Difensore Civico, per motivi sopravvenuti, può chiedere il riesame di provvedimenti del Comune anche se divenuti non più impugnabili.
7. Qualora il Difensore Civico rilevi o venga a conoscenza di eventuali ritardi, disfunzioni o disservizi di uffici di altro ente, organo o servizio pubblico, che incidano sulle funzioni comunali, provvede a segnalare il fatto agli organi del Comune invitando i medesimi a comunicare le circostanze all'amministrazione, promuovendo forme di collaborazione adeguata.
8. Il Difensore Civico opera nei confronti delle aziende, delle istituzioni dipendenti del Comune, di enti sottoposti alla vigilanza del Comune e dei concessionari di pubblici servizi.

9. Il Comune può avvalersi del Difensore Civico Provinciale stipulando apposita convenzione con l'Amministrazione Provinciale.

Art. 3 **Requisiti per la nomina**

1. Il Difensore civico è prescelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza.
2. Il prescelto deve possedere uno dei seguenti requisiti soggettivi;
 - a) avvocato iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni;
 - b) magistrato di qualsiasi ordine giudiziario;
 - c) docente universitario in materie giuridiche;
 - d) dirigente delle Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, con esperienza in campo giuridico-amministrativo;
 - e) dirigente degli enti locali, con esperienza in campo giuridico-amministrativo.
3. Il prescelto appartenente alle categorie b) c), d), e), deve essere in quiescenza alla data della accettazione di nomina.

Art. 4 **Elezione e durata in carica**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
La nomina deve essere notificata a cura del Segretario Comunale, alla avvenuta esecutività della deliberazione di elezione. L'eletto dovrà comunicare al Sindaco la propria accettazione entro 30 giorni dalla suddetta notifica.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Comunale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo Difensore civico.
4. Nel caso che il mandato venga a cessare, per qualsiasi causa, prima della naturale scadenza, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla cessazione.

Art. 5 **Ineleggibilità e incompatibilità**

1. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di Difensore civico sono quelli previsti dall'art. 43 della legge 8 giugno 1990 n. 142 per la nomina a componente del Comitato regionale di controllo.
2. L'Ufficio del Difensore civico è altresì incompatibile con la carica di componente di detto Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni.
3. Le cause sopravvenute di ineleggibilità ed incompatibilità comportano la decadenza dall'ufficio.
4. La decadenza viene dichiarata se le cause che ne sono il motivo non vengono eliminate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 6
Revoca dall'Ufficio

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
2. Costituisce motivo di revoca anche l'accertata inefficienza dell'Ufficio o la persistente condotta omissiva nell'espletamento dei compiti d'istituto.
3. La mozione di revoca è proposta al Consiglio Comunale da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi su cui si fonda.
4. Il Difensore Civico può presentare al Consiglio controdeduzioni alle contestazioni mosse, entro 15 giorni dalla notifica della proposta di revoca.
5. La revoca è approvata dal Consiglio Comunale, con votazione per appello nominale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 7
Ambito di intervento

1. Gli interventi del Difensore Civico hanno luogo, sia su istanza dei cittadini singoli od associati che di enti ed organizzazioni che abbiano diretto interesse al procedimento, che d'ufficio, in tutti i casi in cui possano rilevarsi atti, comportamenti ed omissioni dell'Ente, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

Art. 8
Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per l'accertamento concreto degli eventuali abusi, disfunzioni, carenze, omissioni, ritardi dell'amministrazione il Difensore civico si attiene alle disposizioni che seguono.
2. Qualora nel caso concreto ritenga sussistenti violazioni ai principi di cui è garante, il Difensore Civico chiede formalmente al responsabile del procedimento amministrativo dell'Ente, identificato ai sensi dell'art. 5 comma 1° della legge 07/08/1990 nr. 241, notizie sullo stato della pratica e dei termini entro i quali è prevista la definizione, secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi in vigore presso l'Ente ove viene esercitato l'intervento, fissando contestualmente una data per la risposta.
3. Nel caso di mancata risposta, oppure se questa non sia soddisfacente, o se la pratica comunque non si concluda entro la scadenza dei termini previsti dal regolamento per il procedimento amministrativo, il Difensore civico trasmette al responsabile dello stesso procedimento una comunicazione scritta con l'indicazione dell'ulteriore termine per rimuovere le cause che ostacolano il tempestivo e corretto perfezionamento della pratica.
Trascorso inutilmente anche tale termine od in caso di risposta non conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Difensore civico ne dà segnalazione ai competenti organi istituzionali dell'Ente, allo scopo di sanare le irregolarità riscontrate e per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.
4. Qualora il Difensore Civico rilevi che gli abusi, le disfunzioni, le carenze, le omissioni e i ritardi non sono imputabili al responsabile del procedimento amministrativo, ma sono invece riferibili agli organi elettivi dell'ente, informa i competenti organi di controllo ai fini dell'esercizio di eventuali poteri surrogatori.

5. in ogni caso, qualora il difensore civico venga a conoscenza; nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
6. Dopo aver espletato le incombenze di competenza, il Difensore Civico è tenuto a fornire motivata risposta dei risultati dei propri interventi ai soggetti che hanno eventualmente presentato istanza. Copia della risposta viene trasmessa all'Amministrazione interessata.

Art 9 Prerogative e poteri istruttori

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore Civico dispone dei seguenti mezzi istruttori:
 - a) può accedere agli uffici dell'Ente presso cui è legittimato ad effettuare l'intervento per visionare e chiedere copia, con le stesse prerogative riservate ai Consiglieri comunali stabilite dal Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi con spese a carico del Comune;
 - b) può sentire i responsabili dei servizi al fine di ottenere notizie e chiarimenti sullo stato dei singoli procedimenti e sulle cause di eventuali disfunzioni;
 - c) può prestare assistenza al cittadino nella formulazione di accordi che gli interessati possono stipulare con il Comune al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale (Art. II L.241190).
2. Le copie degli atti sono esenti dalla tassa del bollo trattandosi di attività istituzionale dell'Ente.
3. Il Difensore Civico, qualora rilevi che il responsabile del procedimento ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle sue funzioni o tenga un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, segnala il fatto agli organi dell'Amministrazione Comunale per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare secondo le norme vigenti. Tali casi sono segnalati dal Difensore Civico al Sindaco e al Segretario Comunale.

ART. 10 Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico sottopone, con ricorrenza almeno annuale, al Consiglio Comunale, tramite Sindaco, la relazione attività svolta e sui risultati ottenuti. La relazione del Difensore Civico viene esposta all'albo pretorio del Comune.
2. Su problemi di particolare rilevanza contenuti nella relazione, il Difensore Civico ha diritto di risposta da parte del Sindaco, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
3. Il Difensore Civico può essere convocato dalle commissioni consiliari per avere chiarimenti sull'attività svolta.
4. Può chiedere di essere sentito dalle stesse commissioni.
5. Al difensore civico vengono inviati gli o.d.g. del Consiglio comunale.
6. Il Difensore Civico viene informato sull'istituzione di commissioni speciali e di inchiesta.
7. Il Difensore Civico può essere invitato alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
8. Il Difensore Civico può chiedere di essere invitato alle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 11
Sede e personale del Difensore Civico

1. Il Comune mette a disposizione degli uffici del Difensore Civico idonei locali attrezzati ed arredati.
2. Le spese per i locali ed i mezzi necessari per il funzionamento degli Uffici sono a carico del Bilancio comunale.
3. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico, per l'assolvimento delle sue funzioni, il personale addetto all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

Art. 12
Trattamento economico

1. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio Comunale al momento della nomina, a detta indennità andranno sommate il rimborso delle spese di viaggio ed il diritto al trattamento di missione secondo la normativa vigente per gli Assessori Comunali.
2. Al Difensore Civico provinciale spetta una indennità stabilita in sede di convenzione.
3. L'avvio dell'ufficio del Difensore Civico e le funzioni dello stesso vengono portate a conoscenza dei cittadini con le modalità ritenute più idonee.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in altri luoghi consueti.